



Regione Campania
Il Presidente

*Commissario ad acta per la prosecuzione del
Piano di rientro del settore sanitario
(Deliberazione Consiglio dei Ministri del 23/4/2010)*

DECRETO N. 32 DEL 20.03.2012

OGGETTO: L.R.C. n. 23 del 14 dicembre 2011, art. 1, comma 237-vicies. Attività finalizzate alla predisposizione di nuovo strumento di programmazione relativo alle apparecchiature di risonanza magnetica nucleare fissa total body, con intensità di campo magnetico uguale o minore a 2 Tesla. Sospensione procedure di autorizzazione alla installazione.-

PREMESSO:

- a. Che con delibera del Consiglio dei Ministri in data 24 luglio 2009 il Governo ha proceduto alla nomina del Presidente pro-tempore della Regione Campania quale Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo sanitario regionale, a norma dell'articolo 4 del Decreto Legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2009, n. 222;
- b. Che con delibera del Consiglio dei Ministri in data 24 aprile 2010 il nuovo Presidente pro-tempore della Regione Campania è stato nominato Commissario ad acta per il Piano di rientro con il compito di proseguire nell'attuazione del Piano stessa secondo Programmi operativi di cui all'art. 1, comma 88, della Legge n. 191 del 2009;
- c. Che con delibera del Consiglio dei Ministri del 3 marzo 2011 il dott. Mario Morlacco ed il dott. Achille Coppola sono stati nominati Sub Commissari ad acta con compito di affiancare il Commissario ad acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere per l'attuazione del Piano di rientro;

RILEVATO:

- a. Che la materia relativa alla installazione, detenzione e utilizzo di apparecchiature a risonanza magnetica nucleare (R.M.N.) del gruppo "A" risulta disciplinata a livello nazionale dal Decreto Ministeriale 2.8.1991 (All. 1 e 4), dal Decreto 3.8.1993 (All. A e B) e dal D.P.R. 8.8.1994;
- b. Che al fine di regolamentare le modalità procedurali da osservare per il rilascio dell'autorizzazione regionale alla installazione e all'uso di apparecchiature diagnostiche a risonanza magnetica nucleare (R.M.N.) fisse o mobili di valore di campo inferiore o uguale a 2 Tesla, nonché le modalità di gestione delle apparecchiature a R.M.N. "settoriali", la Giunta Regionale con delibera n. 1469 del 18.9.2008, pubblicata in BURC n. 45 del 10.11.2008, ha approvato le "Linee guida regionali in materia di autorizzazione alla installazione, detenzione e utilizzo di apparecchiature a risonanza magnetica del Gruppo A", predisposte dal Settore Assistenza Sanitaria con il supporto tecnico fornito dal Gruppo di Lavoro per lo studio programmatico di settore, costituito con Decreto Assessorile n. 382 del 3.8.2007;
- c. Che con successiva Circolare l'Assessore Regionale alla Sanità n. 1/2009 prot. n. 2886/SP del 6.7.2009 ha diramato indicazioni operative per l'attuazione delle procedure previste dalle Linee Guida tecniche Regionali, subordinando l'autorizzazione ai fini dell'installazione e l'uso delle apparecchiature di R.M.N. di cui alla D.G.R.C. n. 1469 del 18.9.2008 alla preventiva valutazione di congruità da parte delle AA.SS.LL. con la pianificazione attuativa territoriale;
- d. Che in applicazione della surrichiamata normativa nazionale e regionale il Dirigente del Settore pro tempore Assistenza Sanitaria, acquisito il parere dell'ASL territorialmente competente

*Regione Campania**Il Presidente**Commissario ad acta per la prosecuzione del**Piano di rientro del settore sanitario**(Deliberazione Consiglio dei Ministri del 23/4/2010)*

quando emesso nei termini o, in assenza di esso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 542/94, ha provveduto ad emettere i decreti autorizzativi alla installazione di apparecchiatura di R.M.N. a strutture sanitarie che ne abbiano fatto richiesta nei modi e nei termini di legge;

- e. Che il comma 237-vicies dell'art. 1 della Legge della regione Campania n. 23 del 14.12.2011 di modifica all'art. 1 della L.R.C. n. 4 del 15/3/2011 ha autorizzato il Commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro del disavanzo sanitario con proprio provvedimento a definire procedure autorizzative per l'aggiornamento e l'implementazione tecnologica delle apparecchiature, nel rispetto dei volumi e delle tipologie delle prestazioni programmate e contrattualizzate per il livello assistenziale della specialistica ambulatoriale, ivi comprese le nuove attivazioni di grandi macchine diagnostiche e terapeutiche.

CONSIDERATO

- a. Che alla luce delle installazioni avvenute a fronte dell'emissione dei predetti decreti regionali autorizzativi e di quelle eventuali scaturenti dalla definizione dei procedimenti in itinere, installazioni che vanno a sommarsi a quelle apparecchiature già precedentemente presenti sul territorio regionale, nonché alle risultanze dell'emanando provvedimento del Commissario ad Acta ex art. 1, comma 237-vicies della L.R.C. n. 23/2011, potrebbe risultare un fabbisogno delle apparecchiature diagnostiche di RMN de quibus ampiamente soddisfatto;
- b. Che, le intervenute, indicate circostanze, rendono conseguentemente non più idoneo l'attuale strumento programmatico che, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, è presupposto indefettibile del procedimento relativo alle autorizzazioni all'installazione delle apparecchiature de quibus e, quindi, ai fini anche della configurabilità dell'istituto del "silenzio assenso" nel caso di mancata conclusione del procedimento entro il termine dell'art. 5 del DPR 542/94;
- c. che, pertanto, si rende necessaria l'adozione di un nuovo specifico atto programmatico;

RITENUTO OPPORTUNO

- a. Che nelle more della formulazione e adozione del surrichiamato provvedimento del Commissario ad acta sia necessario impedire l'ulteriore installazione di apparecchiature di R.M.N. – Gruppo "A" fisse ad uso diagnostico con valore di campo uguale o inferiore a 2 Tesla, sospendendo l'esame di eventuali nuove richieste di autorizzazioni all'installazioni che dovessero giungere da parte di soggetti privati successivamente alla pubblicazione del presente decreto, con la conseguenza anche della non invocabilità del principio del silenzio assenso previsto dall'art. 5 del D.P.R. n. 542/94 e ciò per mancanza di strumento programmatico, ad eccezione delle istanze istruite dal competente Settore e per le quali si sia già formato il "silenzio-assenso" alla data di adozione del presente provvedimento;
- b. Che il Settore Assistenza Sanitaria, per il tramite delle Aziende Sanitarie attivi un analitico censimento delle apparecchiature di R.M.N a scopo diagnostico di Gruppo "A" . fisse o mobili con valore di campo uguale o inferiore a 2 Tesla nonché delle settoriali, regolarmente autorizzate le prime e/o comunque presenti nelle strutture sanitarie pubbliche e private;;
- c. Che sulla scorta dei dati scaturenti dal surrichiamato censimento sarà adottato un nuovo strumento programmatico atto a rappresentare eventuali residuali fabbisogni di apparecchiature di R.M.N. a scopo diagnostico – Gruppo "A" di campo uguale o inferiore a 2 Tesla, ai sensi del comma 237-vicies dell'art. 1 della L.R.C. n. 23/2011 di modifica all'art. 1 della L.R.C. n. 4/2011;

*Regione Campania**Il Presidente*

*Commissario ad acta per la prosecuzione del
Piano di rientro del settore sanitario
(Deliberazione Consiglio dei Ministri del 23/4/2010)*

VISTI:

1. Il D.P.R. 8/8/1994 n. 542;
2. Il Decreto del Ministero della Sanità 29 novembre 1985;
3. Il Decreto del Ministero della Sanità 2 agosto 1991;
4. D. Lgs n. 502/92 e succ. di mm. e ii.;
5. Il Decreto del Ministero della Sanità 3 agosto 1993;
6. Il D. Lgs 19 settembre 1994, n. 626
7. La D.G.R.G. n. 7301 del 31/12/2001 e succ. di mm. e ii.;
8. La D.G.R.C. n. 1469 del 18/9/2008;
9. La L.R.C. n. 23 del 14/12/2011.

DECRETA

Per le motivazioni indicate in premessa e che si intendono di seguito trascritte:

1. nelle more dell'adozione da parte del Commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario del provvedimento ex art. 1, comma 237-vicies della L.R. n. 23/2011 di definizione delle procedure autorizzative per l'aggiornamento e l'implementazione tecnologica delle apparecchiature, sono sospesi i procedimenti di autorizzazione delle richieste di installazione di R.M.N. a scopo diagnostico fisse Gruppo "A" con valore di campo uguale o inferiore a 2 Tesla e, comunque, per non oltre sei mesi dall'adozione del presente decreto, fatta eccezione per le istanze istruite dal competente Settore e per le quali, ai sensi dell'art. 5 del DPR 543/94, si sia già formato il "silenzio-assenso" alla data di adozione del presente provvedimento;
2. di stabilire che è inidoneo lo strumento programmatico sinora preso a riferimento nei procedimenti finalizzati all'autorizzazione all'installazione delle apparecchiature a R.M.N. con l'ulteriore conseguenza che, in assenza dello stesso, per le istanze avanzate successivamente alla adozione del presente decreto, non possa configurarsi l'istituto del "silenzio – assenso" previsto dal 4° comma dell'art. 5 del DPR n. 542/94 ;
3. di dare mandato al Settore assistenza Sanitaria di procedere, entro tre mesi dalla pubblicazione del presente decreto, sulla scorta dei dati aggiornati da richiedere alle AA.SS.LL. e alle AA.OO. ad un puntuale censimento di tutte le apparecchiature di R.M.N. con le relative caratteristiche, presenti nelle strutture sanitarie pubbliche e private insistenti su ciascun territorio delle AA.SS.LL. e di quelle regolarmente autorizzate dalla Regione all'installazione e non ancora messe in esercizio;
4. di procedere, entro sei mesi dalla pubblicazione del presente decreto all'aggiornamento del fabbisogno regionale di apparecchiature di R.M.N. rispetto alle nuove linee di indirizzo per la specifica programmazione regionale;
5. di consentire, nelle more dell'adozione del surrichiamato provvedimento del Commissario ad acta e dell'emanando nuovo strumento programmatico, il solo aggiornamento delle apparecchiature regolarmente installate secondo le disposizioni vigenti in materia e messe in esercizio con la prescritta autorizzazione da parte delle competenti autorità. Non rientra in tale fattispecie la sostituzione di un'apparecchiatura di tipo settoriale con altra fissa total body del



Regione Campania

Il Presidente

*Commissario ad acta per la prosecuzione del
Piano di rientro del settore sanitario
(Deliberazione Consiglio dei Ministri del 23/4/2010)*

Gruppo "A" con valore di campo uguale o inferiore a 2 Tesla che, abbisognando di autorizzazione all'installazione ex novo, rientra nella summenzionata fattispecie di sospensione.

Il Commissario ad Acta
Stefano Caldoro

Si esprime parere favorevole
Il Sub Commissario
Dott. A Coppola

Si esprime parere favorevole
Il Sub Commissario
Dott. M.Morlacco

Il Coordinatore dell'Area 20
Assistenza Sanitaria
Dott. M.Vasco

Il Coordinatore dell'Area 19
Piano Sanitario Regionale e Rapporti
Con gli organi istituzionali delle AASSLL
E delle AA.OO.
Dott. A. D'Ascoli

Il Funzionario
Avv. Lucio Podda